

IL GIUDICE CONFERMA ATTIVITA' ANTISINDACALE DI AIRPORT SU CAUSA DELLA CUB TRASPORTI

P.Q.M.

Riforma parzialmente il Decreto emesso in data 3.1.2019 dal Tribunale di Busto Arsizio nell'ambito del giudizio iscritto al NRG 1152/2018 e per l'effetto :

Dichiara l'antisindacalità della condotta di Airport Handling s.p.a. consistita nell'aver comandato lavoratori, che si sono dichiarati scioperanti, allo svolgimento di servizi non connessi con le prestazioni indispensabili e, nel caso degli addetti al check-in, non connessi all'assistenza ai voli garantiti individuati da Enac e nell'aver comminato sanzioni disciplinari a seguito della indisponibilità del lavoratore comandato a svolgere prestazioni diverse da quelle direttamente o indirettamente o comunque funzionalmente collegate alle attività essenziali da garantire.

Ordina alla società opponente di astenersi in futuro dai suddetti comportamenti e di adottare ogni più opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta antisindacale (revoca delle sanzioni disciplinari e restituzione delle somme indebitamente trattenute). Rigetta le restanti domande formulate dal Sindacato ricorrente.

Questa mattina il Tribunale del Lavoro Busto Arsizio ha emesso un'altra importante sentenza sul diritto di sciopero, a seguito dell'opposizione presentata da Airport H. al decreto emesso dallo stesso Tribunale il 3.1.2019 che aveva riconosciuta antisindacali diversi comportamenti tenuti da questa società in occasione di 5 scioperi effettuati nel corso del 2018.

Questa nuova sentenza, di cui per ora si conosce solo il provvedimento decisorio (essendosi riservato il giudice di depositarne la motivazione entro 45 giorni) anche se non conferma tutti i provvedimenti emessi con il decreto del 3 gennaio, ha confermato di quel decreto il punto principale.

La nuova sentenza, infatti, conferma pienamente come antisindacale la pretesa di Airport H. consistita nell'obbligare, in occasione degli scioperi indetti dalla cub trasporti, i propri dipendenti comandati al lavoro ad operare anche sui voli non garantiti da Enac.

La legge infatti prevede che un certo numero di lavoratori possa esser privato del proprio diritto di sciopero solo per garantire lo svolgimento di operazioni ritenute essenziali, quelle cioè, nel caso del trasporto aereo, necessarie a consentire l'effettuazione dei voli garantiti individuati da Enac. Airport H., invece, pretendeva di poter disporre dei lavoratori comandati per qualsiasi volo ed è arrivata a sanzionare disciplinarmente molti lavoratori che, richiedendo di operare unicamente sui voli garantiti, si

sono esposti negandosi ad altre attività per difendere, oltre al proprio diritto, anche la riuscita dello sciopero.

Ebbene la nuova sentenza, respinge ancora una volta le tesi di Airport H. e conferma che questa società deve revocare tutte le sanzioni date ai lavoratori per questa illegittima pretesa e restituire a loro tutte le trattenute conseguenti.

**SABATO 13 APRILE SCIOPERO DI 24 ORE PER
TUTTI I LAVORATORI AIRPORT E AVIAPARTNER.**

9/4/2019